



*Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione*

A 60 anni dai Trattati di Roma: Il processo di integrazione europea in materia previdenziale e antiriciclaggio

La Direttiva IORP II: contenuti e impatto sul sistema nazionale

Elena Moiraghi

25 maggio 2017

DIRETTIVA 2003/41/CE (IORP I)

PRINCIPALI TAPPE

- 1991** Prima proposta di direttiva della Commissione europea
- 1997** Libro verde
- 2000** Nuova proposta della Commissione europea
- 2001** Parlamento europeo 1° lettura
- 2002** Posizione comune del Consiglio europeo
- 2003** Parlamento europeo 2° lettura
- 2003** Decisione finale del Consiglio

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 3 giugno 2003 | Adozione della direttiva |
| 23 settembre 2003 | Pubblicazione sulla G.U.U.E. |
| 23 settembre 2005 | Termine per il recepimento |

DIRETTIVA IORP I

OBIETTIVI

- *Assicurare un elevato livello di sicurezza degli iscritti e dei pensionati ai fondi pensione*
- *Permettere una gestione efficiente dei fondi pensione*
- *Consentire l'attività transfrontaliera*

MUTATO CONTESTO

Modifiche intervenute dal 2003 a oggi

- Continuo invecchiamento della popolazione europea
- Aumento dei fondi pensione a contribuzione definita
- Ristrutturazione dei sistemi di primo pilastro
- Maggiore importanza della previdenza complementare
- Crisi finanziaria – necessità di incrementare i livelli minimi di protezione
- Esigenza di incoraggiare investimenti a lungo termine

DIRETTIVA (UE) 2016/2341 - IORP II

PRINCIPALI TAPPE

2010 Libro verde sulle pensioni

2012 Parere EIOPA

2012 Libro bianco sulle pensioni

2013 Libro verde sui finanziamenti a lungo termine
dell'economia europea

27 marzo 2014 - Proposta della Commissione europea

10 dicembre 2014 - Posizione comune del Consiglio

14 dicembre 2016 Adozione della direttiva

23 dicembre 2016 Pubblicazione sulla G.U.U.E.

13 dicembre 2019 Termine per il recepimento

IORP I - IORP II

IORP = EPAP = ente pensionistico aziendale o professionale

Un ente, a prescindere dalla sua forma giuridica, operante secondo il principio di capitalizzazione, distinto da qualsiasi impresa promotrice o associazioni di categoria, costituito al fine di erogare prestazioni pensionistiche in relazione a un'attività lavorativa sulla base di un accordo o di un contratto stipulato


Al 31.12.2015 il numero totale di IORPs operanti nello Spazio economico europeo era di 112.789 e gli iscritti complessivi circa 52,7 milioni. L'86% degli iscritti erano in questi Stati: Regno Unito, Paesi Bassi, Germania e Italia (fonte: EIOPA «2016 *Market development report on occupational pensions and cross-border IORPS*»)

IORP II OBIETTIVI

- *Facilitare l'attività cross-border*
- *Assicurare un buon grado di governance e di gestione del rischio*
- *Fornire informazioni chiare e pertinenti agli aderenti e ai pensionati*
- *Garantire che le Autorità di vigilanza abbiano gli strumenti necessari per controllare efficacemente i fondi pensione*

La normativa italiana, primaria e secondaria, in materia è già ampiamente allineata alle nuove disposizioni UE (l'accordo politico in seno al Consiglio è stato raggiunto proprio sotto la Presidenza italiana)

ATTIVITÀ *CROSS-BORDER*



La freccia indica i rapporti da *home* a *host* dei 79 IORPs attivi nel *cross-border* al 31.12.2015

(fonte: EIOPA «2016 Market development report on occupational pensions and cross-border IORPS»)


IORP II - NOVITÀ ATTIVITÀ *CROSS-BORDER*

- **RIDUZIONE DEGLI OSTACOLI**
- **CHIARIRE QUANDO SI HA *CROSS-BORDER ACTIVITY***
- **CHIARIRE I RUOLI DELL'AUTORITÀ *HOST* E *HOME***
- **RIDURRE I TEMPI DELLA PROCEDURA**

Prospettive per i fondi pensione italiani ?



IORP II - NOVITÀ ATTIVITA' *CROSS-BORDER*

Fondo pensione



STATO DI ORIGINE

- autorizzazione;
- vigilanza;
- solvibilità;
- *governance*;
- **limiti di investimento**



Diritto sicurezza sociale e lavoro



STATO OSPITANTE

- norme di diritto del lavoro e sicurezza sociale in materia di previdenza complementare
- norme nazionali in tema di informativa
- **può imporre al fondo di dotarsi di un depositario (se DC)**

IORP II - NOVITÀ

TRASFERIMENTI *CROSS-BORDER*

- **SI DISCIPLINANO PER LA PRIMA VOLTA I TRASFERIMENTI DEGLI SCHEMI PENSIONISTICI**
- **TRASFERIMENTI TOTALI E PARZIALI**
- **CHIARITI I RUOLI DELLE AUTORITÀ (del fondo trasferente e del fondo ricevente)**
- **INDIVIDUATE LE PROCEDURE**

Prospettive per i fondi pensione italiani ?

IORP II - NOVITÀ

GOVERNANCE

Sistema efficace di *governance*

struttura trasparente e adeguata ...

chiara ripartizione delle responsabilità ...

sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni ...

considera fattori ambientali, sociali e di *governance* nelle decisioni di investimento ...

riesame periodico

- *principio di proporzionalità (dimensione, natura, portata, e attività)*

IORP II - NOVITÀ GOVERNANCE

- Requisiti competenza e onorabilità per le persone che gestiscono il fondo pensione (da valutare nel complesso) **e di coloro che esercitano le principali funzioni**
- Essere gestiti da almeno 2 persone (1 solo previa valutazione motivate dell'Autorità)
- Dotarsi di un Sistema di controllo interno efficace
- **Piani di emergenza, per la continuità e regolarità delle attività**
- *Stati membri possono consentire esternalizzazioni (è comunque necessaria una procedura di selezione e il costante monitoraggio e l'Autorità riceve notifica delle esternalizzazioni prima che l'accordo entri in vigore)*
- *Stati membri possono imporre la nomina di uno o più depositari (sempre contratto scritto – obblighi di custodia e obblighi di sorveglianza)*

IORP II - NOVITÀ *GOVERNANCE*

Maggiori novità per l'Italia (sotto il profilo della *governance*):

Gli EPAP dovranno dotarsi di **politiche scritte** (da rivedere almeno ogni 3 anni) in relazione a:

- gestione del rischio
- audit interno
- attività attuariali (*se rilevanti*)
- attività esternalizzate (*se rilevanti*)

Gli EPAP dovranno inoltre dotarsi di una **politica di remunerazione** delle persone che gestiscono effettivamente l'EPAP, svolgono funzioni fondamentali e alle altre categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'EPAP

IORP II - NOVITÀ GOVERNANCE

Maggiori novità per l'Italia (sotto il profilo della *governance*):

Gli EPAP dovranno dotarsi delle seguenti funzioni:

- **Gestione del rischio** (adottare procedure idonee a individuare, misurare, gestire, segnalare i principali rischi - es. *rischi degli investimenti, operativi, ambientali, sociali e di governance*)
- **Audit interno** (valutazione adeguatezza e efficacia sistema di controllo interno e sistema di governance, anche esternalizzazioni)
- **Attuariale**, ove rilevante

Gli EPAP dovranno effettuare la loro **valutazione interna del rischio (almeno ogni 3 anni)**

Il Documento sulla politica di investimento sarà **reso pubblicamente disponibile**

Prospettive: rafforzamento del sistema di *governance*

DIRETTIVA IORP II - NOVITÀ INFORMATIVA

Informative da dare prima dell'adesione

(..... opzioni,
caratteristiche, prestazioni,
... se DC rendimenti
ultimi 5 anni e struttura dei
costi)

*(già dettagliatamente
regolata nel nostro
ordinamento dalle
Disposizioni COVIP)*

Informativa annuale agli aderenti (c.d. *Prospetto delle prestazioni pensionistiche*)


(..... garanzie, proiezioni
delle prestazioni
pensionistiche, diritti
maturati, capitale
maturato, contributi e
costi ultimi 12 mesi)

*(già dettagliatamente
regolata nel nostro
ordinamento dalle
Disposizioni COVIP)*

Informativa da dare agli aderenti durante la fase di pre- pensionamento

Informativa da dare ai pensionati

IORPs – DISTINZIONE PER TIPOLOGIA



Al 31.12.2015

- Nr. of DB schemes
- Nr. of DC schemes
- Nr. of hybrid schemes

(fonte: EIOPA «2016 Market development report on occupational pensions and cross-border IORPS»)

DIRETTIVA IORP II INFORMATIVA

Maggiori novità per l'Italia (sotto il profilo dell'informativa):


Informazioni da fornire agli aderenti durante la fase di pre-pensionamento

Informazioni da fornire ai beneficiari durante la fase di erogazione

DIRETTIVE IORP I - IORP II INVESTIMENTI

Approccio qualitativo (“*prudent man*”) o

Approccio quantitativo (limiti e prescrizioni)



Soluzione di compromesso adottata nelle due direttive
“*prudent man plus*”

IORP I - IORP II

INVESTIMENTI

PRINCIPI DELLA “PERSONA PRUDENTE”

- Investire nel migliore interesse degli aderenti e dei beneficiari (**Novità IORP II – interesse a lungo termine**)
- Garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio
- Investire in maniera adeguata alla natura e alla durata delle prestazioni promesse
- Adeguata diversificazione
- (**Novità IORP II – poter tenere conto del potenziale impatto a lungo termine delle decisioni di investimento sui fattori ambientali, sociali e di governance**)

IORP I - IORP II

INVESTIMENTI

REGOLE QUANTITATIVE

- Investire in misura predominante sui mercati regolamentati
- Strumenti derivati ammessi solo se contribuiscono a ridurre il rischio o a facilitare la gestione efficace del portafoglio
- Fondi aziendali - Investimenti nell'impresa promotrice (5 %) e nelle imprese del gruppo dell'impresa promotrice (10 %)
- Divieto di ottenere prestiti (eccezioni - solo a fini di liquidità e su base temporanea)

IORP I - IORP II INVESTIMENTI

Gli Stati membri possono emanare regole più dettagliate (anche quantitative) giustificate da regole prudenziali

Gli S.M. non possono
esigere che i fondi
investano in particolari
categorie di attivi

Gli S.M. non
possono
assoggettare le
decisioni di
investimento ad
autorizzazione
preventiva o a
notifica sistematica

IORP I - IORP II

INVESTIMENTI

Novità IORP II: Gli S.M. non possono imporre limiti agli investimenti dei fondi esteri che effettuano attività transfrontaliera nel proprio territorio

Gli S.M. non possono vietare investimenti:

- fino al 70% in titoli ammessi allo scambio nei mercati regolamentati o tramite MTF o OTF (**IORP II salvo riduzioni > 35%**)
- fino al 30% in attività denominate in monete diverse
- **NOVITÀ IORP II: in strumenti con orizzonte di investimento a lungo termine non scambiati su mercati regolamentati, MTF o OTF**

Novità IORP II: Gli S.M. non possono vietare investimenti in strumenti emessi o garantiti dalla BEI, forniti nel quadro del Fondo europeo per gli investimenti strategici, dei fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF) e dei fondi europei per il venture capital (EuVECA)

IORP II

PROSPETTIVE PER I FONDI ITALIANI

- Maggiore facilità di fare attività *cross-border*
- Possibilità di avvantaggiarsi di operazione di trasferimento di schemi pensionistici esteri
- Ulteriore rafforzamento della *governance*
- Maggiori investimenti in strumenti a lungo termine non scambiati su mercati regolamentati



IORP II

Ampliamento delle competenze della COVIP:

- dovrà vigilare sul rispetto delle nuove disposizioni da parte degli EPAP
- dovrà vigilare sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità di coloro che svolgono funzioni fondamentali
- dovrà poter impartire istruzioni di dettaglio in merito alle modalità redazionali dei nuovi documenti
- dovrà poter sanzionare le violazioni delle nuove disposizioni
- dovrà poter svolgere ispezioni, se del caso, anche sulle attività esternalizzate dagli EPAP
- Si intensificheranno ulteriormente gli scambi di informazioni e di esperienze con gli altri Stati UE, nonché le forme di collaborazione (già oggi in essere in seno all'EIOPA)

ALTRA DIRETTIVA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DA RECEPIRE

DIRETTIVA 2014/50/UE (*da recepire entro il 21 maggio 2018*)

Requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari